

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 20 maggio 2022

Contratti di filiera settore ittico, tipologie di interventi e intensita' di aiuto. (22A03978)

(GU n.162 del 13-7-2022)

IL DIRETTORE GENERALE
della pesca marittima e dell'acquacoltura

Visto l'art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), che istituisce i contratti di filiera e di distretto, al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate;

Visto l'art. 66, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), che stabilisce che i criteri, le modalita' e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1, sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 4 e, in particolare, l'art. 1, recante l'estensione dei contratti di filiera e di distretto a tutto il territorio nazionale;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e, in particolare, l'art. 10-ter, comma 1;

Visti il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, in materia di orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, il decreto legislativo 25 maggio 2004, n. 154, recante ulteriori disposizioni per la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura;

Visto il comma 4-ter dell'art. 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativo all'introduzione del «Contratto di rete» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 5, rubricato «Procedura valutativa»;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187 e, in particolare, gli articoli 17, 19 e 30, pubblicato nella G.U.U.E del 26 giugno 2014, n. L 187;

Visto il regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti, pubblicato nella G.U.U.E del 7 luglio 2020, n. L 215;

Visto il regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Pagina 1 di 23

dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella G.U.U.E del 24 dicembre 2014, n. L 369;

Visto il regolamento (UE) 2020/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 702/2014, (UE) n. 717/2014 e (UE) n. 1388/2014, per quanto riguarda il loro periodo di applicazione e altri adeguamenti pertinenti, pubblicato nella G.U.U.E del 9 dicembre 2020, n. L 414;

Visti gli orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura (2015/C 217/01);

Visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modifiche;

Visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione del 15 luglio 2021 che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi;

Visto il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

urgenti relative al Fondo complementare al Piano di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti», con cui è stato approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto che ha definito l'elenco degli interventi finanziati tra cui, alla lettera h), i «Contratti di filiera e di distretto per i settori agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo», con una dotazione complessiva di 1.203,3 milioni di euro per le annualità dal 2021 al 2026;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021 emanato ai sensi dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, che individua per ciascun intervento o programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali;

Visto l'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021 e, in particolare, la scheda progetto relativa ai «Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo»;

Visto il decreto ministeriale n. 673777 del 22 dicembre 2021, recante i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione dei contratti di filiera nel settore agroalimentare con le relative misure agevolative per la realizzazione dei programmi ed in particolare l'art. 1, lettera y), recante l'individuazione del soggetto istruttore;

Visto il decreto dipartimentale prot. n. 170550 del 13 aprile 2022, recante la ripartizione delle risorse a valere sul capitolo 7373, per settore ed in particolare l'art. 1, recante l'assegnazione di euro 50.000.000,00 alla filiera della pesca e acquacoltura, registrato in UCB alla data del 15 aprile 2022 con il n. 133 e dalla Corte dei conti alla data del 10 maggio 2022 con il numero n. 435;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 e, in particolare, i commi da 354 a 361 dell'art. 1, relativi all'istituzione, presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a., del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati sotto forma di anticipazioni, rimborsabili con un piano di rientro pluriennale;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 6 del 15 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2022, adottata ai sensi del comma 356 dell'art. 1 della citata legge n. 311/2004, con la quale, tra l'altro, è stata fissata la misura minima del tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati, la durata massima del piano di rientro, nonché approvata la convenzione-tipo che regola i rapporti tra la CDP S.p.a. e il sistema bancario, nella quale risultano definiti i compiti e le responsabilità dei soggetti firmatari della convenzione e del soggetto finanziatore;

Ritenuta la necessità di adottare, ai sensi del richiamato art. 66, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per la definizione dei criteri, delle modalità e delle procedure per l'attuazione dei contratti di filiera nei settori della pesca e dell'acquacoltura;

Decreta:

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Pagina 3 di 23

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «Aiuti ad hoc»: aiuti non concessi nell'ambito di un regime di aiuti;

b) «Accordo di filiera»: l'accordo sottoscritto dai diversi soggetti della filiera ittica, operanti in un ambito territoriale multiregionale, ivi comprese le Province autonome di Trento e di Bolzano, che individua il soggetto proponente, gli obiettivi, le azioni, incluso il programma, i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci dei soggetti beneficiari;

c) «Banca finanziatrice»: la banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», aderente alla convenzione da sottoscrivere tra il Ministero e CDP per la regolamentazione dei rapporti derivanti dalla concessione dei finanziamenti;

d) «Banca autorizzata»: la banca finanziatrice indicata come tale dal soggetto proponente in sede di domanda per l'accesso al contratto di filiera e individuata fra quelle iscritte nell'apposito elenco gestito dal Ministero e, pertanto, autorizzata ad espletare gli adempimenti previsti dalla convenzione tra il Ministero e CDP. Resta inteso che la banca autorizzata deve comunque coincidere con una delle banche finanziatrici dello specifico contratto di filiera;

e) «CDP»: la Cassa depositi e prestiti S.p.a.;

f) «Contratto di filiera»: il contratto tra il Ministero e i soggetti beneficiari che, per il tramite del soggetto proponente, hanno sottoscritto un accordo di filiera, finalizzato alla realizzazione di un programma integrato a carattere interprofessionale ed avente rilevanza nazionale che, partendo dalla produzione ittica, si sviluppi nei diversi segmenti della filiera in un ambito territoriale multiregionale;

g) «Contratto di rete»: il contratto di cui all'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni;

h) «Contributo in conto capitale»: il contributo a fondo perduto, calcolato in percentuale delle spese ammissibili, erogato dal Ministero;

i) «Filiera ittica»: l'insieme delle fasi di produzione, di trasformazione, di commercializzazione e di distribuzione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

j) «Finanziamento»: l'insieme del finanziamento agevolato e del finanziamento bancario;

k) «Finanziamento agevolato»: il finanziamento a medio-lungo termine, a valere sulle risorse del FRI, concesso da CDP al soggetto beneficiario per le spese oggetto della domanda di agevolazione;

l) «Finanziamento bancario»: il finanziamento a medio-lungo termine concesso dalla banca finanziatrice al soggetto beneficiario per le spese oggetto della domanda di agevolazione;

m) «FRI»: il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modifiche ed integrazioni;

n) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

o) «PMI»: le piccole e medie imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1388/2014 o dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014;

p) «Prodotto della pesca e dell'acquacoltura»: i prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

q) «Progetto»: il programma di interventi proposto dal singolo soggetto beneficiario aderente ad un accordo di filiera;

r) «Programma»: l'insieme dei progetti proposti dai soggetti della filiera aderenti ad un accordo di filiera;

s) «Provvedimenti»: i bandi emanati dal Ministero in attuazione del presente decreto;

t) «Soggetto beneficiario»: l'impresa ammessa alle agevolazioni previste da ciascun provvedimento;

u) «Soggetti della filiera»: le imprese che concorrono direttamente alla produzione, raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura e le imprese che forniscono servizi e mezzi di produzione;

v) «Soggetto gestore»: il Ministero, ovvero il soggetto da questo incaricato, ai sensi dell'art. 10-ter del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sulla base di quanto indicato nei provvedimenti;

w) «Soggetto istruttore»: la banca autorizzata o, nel caso di agevolazioni concesse nella sola forma di contributo in conto capitale, la società di cui all'art. 8 del decreto ministeriale n. 174/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, che svolgono i compiti di cui all'art. 8, comma 2, del presente decreto. La facoltà di avvalersi del soggetto istruttore e le specifiche attività a esso demandate sono stabilite nei singoli provvedimenti;

x) «Soggetto proponente»: il soggetto, individuato dai soggetti beneficiari, che assume il ruolo di referente nei confronti del Ministero circa l'esecuzione del programma, nonché la rappresentanza dei soggetti beneficiari per tutti i rapporti con il Ministero medesimo, ivi inclusi quelli relativi alle attività di erogazione del contributo in conto capitale, con esclusione dei provvedimenti di revoca delle agevolazioni;

y) «Trasformazione e commercializzazione»: l'intera serie di operazioni di movimentazione, trattamento, produzione e distribuzione effettuate tra il momento dello sbarco o del prelievo e l'ottenimento del prodotto finale.

Art. 2

Ambito operativo

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi di quanto previsto dall'art. 66, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione dei contratti di filiera e le relative misure agevolative per la realizzazione dei programmi.

2. Gli interventi di cui al presente decreto sono diretti a concedere aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Questi possono essere:

a) esentati dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, par. 3 del Trattato purché soddisfino:

le condizioni di cui al capo I del regolamento (UE) 1388 del 2014, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuto di cui al capo III del medesimo regolamento, laddove applicabile;

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

le condizioni di cui al capo I del regolamento (UE) 651 del 2014, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuto di cui al capo III del medesimo regolamento, laddove applicabile.

b) aiuti «ad hoc» soggetti a notifica, quando le soglie indicate all'art. 3, par. 3, lettere a), b) e c) sono superate.

3. Gli interventi agevolativi sono attuati con provvedimenti che individuano, oltre a quanto già previsto nel presente decreto, l'ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di accesso dei soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilità dei programmi e/o dei progetti, le spese ammissibili, la forma e l'intensità delle agevolazioni, nonché i termini e le modalità per la presentazione delle domande, i criteri di valutazione dei programmi o progetti e le modalità per la concessione ed erogazione degli aiuti.

Art. 3

Misure agevolative

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse nella forma del contributo in conto capitale e/o del finanziamento agevolato.

2. Le agevolazioni sono concesse con procedura valutativa applicata alle domande presentate dai soggetti proponenti, per la selezione dei programmi/progetti, sulla base dei criteri e dei parametri di valutazione previsti nei provvedimenti.

3. Possono essere ammessi alle agevolazioni i contratti di filiera che prevedono programmi i cui progetti abbiano un ammontare delle spese ammissibili così individuato:

a) investimenti nelle imprese di pesca e acquacoltura connessi con l'attività produttiva: spesa massima ammissibile per regimi in esenzione non superiore a 2 milioni di euro per progetto e a 1 milione di euro per beneficiario e per anno. Tali soglie non saranno eluse mediante il frazionamento artificiale dei regimi di aiuto o dei progetti di aiuto;

b) investimenti per la trasformazione di prodotti ittici: spesa massima ammissibile per regimi in esenzione non superiore a 2 milioni di euro per progetto e a 1 milione di euro per beneficiario e per anno. Tali soglie non saranno eluse mediante il frazionamento artificiale dei regimi di aiuto o dei progetti di aiuto;

c) investimenti per la commercializzazione di prodotti ittici, per la partecipazione dei produttori di prodotti ittici ai regimi di qualità e per la realizzazione di campagne di comunicazione e promozione regionali, nazionali o transnazionali per sensibilizzare il pubblico sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura sostenibili: spesa massima ammissibile per regimi in esenzione non superiore a 2 milioni di euro per progetto e a 1 milione di euro per beneficiario e per anno;

d) progetti di ricerca e sviluppo nel settore ittico: spesa massima ammissibile per regimi in esenzione pari a 7,5 milioni di euro per progetto.

4. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni previste dal presente decreto sono individuate:

a) a valere sul capitolo 7373 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, avente a oggetto «Contributi per i contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo» e su cui trovano copertura le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

per le agevolazioni concesse nella forma del contributo in conto capitale;

b) a valere sulle disponibilita' del FRI, nei limiti della quota e secondo i criteri e le modalita' stabiliti dal CIPE ai sensi dell'art. 1, comma 355 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le agevolazioni concesse nella forma del finanziamento agevolato;

c) a valere su ulteriori disponibilita' del Ministero.

5. Per quanto riguarda le agevolazioni di cui al par. 3, lettere a), b), c) e d) del presente articolo, non sara' previsto il finanziamento di interventi che comportano una violazione indissociabile del diritto dell'UE, in particolare:

a) aiuti la cui concessione e' subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede in Italia o di essere ivi prevalentemente stabilito. E' tuttavia ammessa la condizione di avere una sede o una filiale in Italia al momento del pagamento dell'aiuto;

b) aiuti la cui concessione e' subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali;

c) aiuti che limitano la possibilita' del beneficiario di sfruttare in altri Stati membri i risultati ottenuti della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione.

Art. 4

Contratto di filiera

1. Il contratto di filiera deve favorire processi di riorganizzazione dei rapporti tra i differenti soggetti della filiera, anche alla luce della riconversione in atto nei diversi comparti, al fine di promuovere la collaborazione e l'integrazione fra i soggetti della filiera stessa, stimolare la creazione di migliori relazioni di mercato e garantire prioritariamente ricadute positive sulla produzione ittica.

2. Il contratto di filiera si fonda su un accordo di filiera sottoscritto tra i diversi soggetti della filiera, operanti in un ambito territoriale multiregionale. L'accordo di filiera individua il soggetto proponente, gli obiettivi, le azioni, incluso il programma, i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci dei soggetti beneficiari.

3. All'accordo di filiera possono partecipare sia soggetti beneficiari delle agevolazioni, impegnati direttamente nella realizzazione di specifici progetti, sia soggetti coinvolti indirettamente nel programma che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di filiera. In ogni caso, il contratto di filiera e' sottoscritto dai soli soggetti facenti parte dell'accordo di filiera che sono beneficiari delle agevolazioni in quanto direttamente coinvolti nella realizzazione del programma.

4. Il programma deve essere articolato in diverse tipologie di interventi ammissibili in relazione all'attivita' svolta dai soggetti beneficiari, in modo da dimostrare l'integrazione fra i differenti soggetti in termini di miglioramento del grado di relazione organizzativa commerciale e in termini di distribuzione del reddito.

5. Il programma deve altresì contribuire al raggiungimento degli obiettivi di carattere ambientale e di sostenibilita' previsti dalle strategie nazionali e unionali applicabili, nella misura e secondo le modalita' definite nei provvedimenti.

Art. 5

Soggetti proponenti e soggetti beneficiari

1. Sono soggetti proponenti del contratto di filiera:

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

a) le società cooperative e loro consorzi, i consorzi di imprese, le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori ittici riconosciute ai sensi della normativa vigente, che operano nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

b) le organizzazioni interprofessionali, riconosciute ai sensi della normativa vigente che operano nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

c) gli enti pubblici; le società costituite tra soggetti che esercitano l'attività ittica e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purché almeno il 51% del capitale sociale sia posseduto da imprenditori ittici, cooperative e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente;

d) le associazioni temporanee di impresa tra i soggetti beneficiari, già costituite all'atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni;

e) le reti di imprese che hanno già sottoscritto un contratto di rete al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni;

2. Ai soggetti proponenti si applicano i requisiti soggettivi previsti dal presente articolo per i soggetti beneficiari laddove applicabili.

3. Sono soggetti beneficiari delle agevolazioni del contratto di filiera le piccole e medie imprese (PMI), classificate nelle seguenti categorie:

a) imprese che operano nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

b) le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente;

c) le società costituite tra soggetti che esercitano l'attività ittica e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purché almeno il 51% del capitale sociale sia posseduto da imprenditori ittici, cooperative e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente. Il capitale delle predette società può essere posseduto, in misura non superiore al 10%, anche da grandi imprese, ittiche o commerciali.

4. Inoltre, possono accedere alle agevolazioni gli organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, come definiti dal regolamento (UE) n. 651/2014, iscritti all'Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca;

5. I soggetti beneficiari di cui ai commi 3 e 4, alla data di presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti soggettivi:

a. essere regolarmente costituiti ed iscritti nel registro delle imprese, ove tenuti alla relativa iscrizione;

b. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;

c. essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero e non trovarsi nella condizione di aver ricevuto e non rimborsato aiuti dichiarati incompatibili con il mercato interno;

d. trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con

gli obblighi contributivi;

e. non essere stati sottoposti alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni;

f. non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà (1) così come individuata nell'art. 3, punto 5) del regolamento (UE) n. 1388/2014 o dall'art. 2, punto 18) del regolamento (UE) n. 651/2014;

g. non essere imprese che non possono beneficiare del sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per i motivi indicati all'art. 10, paragrafi da 1 a 3, del regolamento (UE) n. 508/2014;

h. ogni ulteriore requisito previsto nei provvedimenti.

6. I soggetti beneficiari non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese. Per tali soggetti beneficiari la disponibilità di almeno una sede sul territorio nazionale deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, pena la decadenza dalle stesse. Resta fermo il possesso da parte di tali soggetti beneficiari degli ulteriori requisiti previsti dal precedente punto 5 alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

7. Con riferimento alle tipologie di interventi di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), b) e c) del presente decreto, durante il periodo di concessione dell'aiuto, i beneficiari sono tenuti a rispettare le norme della politica comune della pesca. Se durante tale periodo si constata che il beneficiario non rispetta tali norme, l'aiuto percepito dovrà essere rimborsato in proporzione alla gravità dell'infrazione, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, par. 2, del regolamento 1388/2014.

(1) Ai sensi del regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020, che ha apportato modifiche al regolamento (UE) n. 651/2014, e del regolamento (UE) 2020/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2020, che ha apportato modifiche al regolamento (UE) n. 1388/2014, è possibile concedere aiuti a favore di imprese che al 31 dicembre 2019 non erano in difficoltà ma che lo sono diventate nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2021.

Art. 6

Interventi ammissibili

1. Gli interventi ammissibili alle agevolazioni di cui all'art. 3 comprendono le seguenti tipologie:

a. investimenti nelle imprese di pesca e acquacoltura connessi con l'attività produttiva;

b. investimenti per la trasformazione di prodotti ittici;

c. investimenti per la commercializzazione di prodotti ittici, per la partecipazione dei produttori di prodotti ittici ai regimi di qualità e per la realizzazione di campagne di comunicazione e promozione regionali, nazionali o transnazionali;

d. progetti di ricerca e sviluppo nel settore ittico.

2. Per i progetti di ricerca e sviluppo nei settori della pesca e dell'acquacoltura, le condizioni del sostegno sono quelle stabilite dall'art. 30 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

3. Gli interventi ammissibili possono riguardare una o più unità produttive relative ad uno stesso soggetto beneficiario.

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

4. Gli interventi devono essere realizzati entro 4 anni dalla data di sottoscrizione del contratto di filiera e comunque non oltre i termini indicati nei singoli provvedimenti.

Art. 7

Aiuti concedibili

1. Le spese ammissibili e le intensita' massime di aiuto sono riportate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Nel caso del finanziamento agevolato, gli aiuti (erogabili in piu' rate) e i costi ammissibili sono attualizzati al momento della concessione dell'aiuto. L'importo dell'aiuto e' espresso in equivalente sovvenzione lordo e corrisponde al valore attualizzato del differenziale tra la quota di interessi a tasso ordinario e la quota di interessi a tasso agevolato. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione e' costituito dal tasso di attualizzazione applicabile alla data della concessione dell'aiuto, calcolato in accordo con la comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). Il tasso di interesse ordinario e' determinato sulla base del tasso di riferimento calcolato conformemente alla suddetta comunicazione.

3. La misura degli aiuti e' fissata dai provvedimenti, in percentuale delle spese ammissibili e nel rispetto delle intensita' massime stabilite per ciascuna tipologia di aiuto nell'allegato A al presente decreto.

4. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non e' ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA.

5. Gli interventi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni di cui all'art. 9, comma 1.

6. Per i contratti di filiera le agevolazioni concedibili sono articolate nella forma di contributo in conto capitale e/o di finanziamento agevolato, tenuto conto della localizzazione, della tipologia di interventi e della dimensione dell'impresa.

7. L'ammontare complessivo del contributo in conto capitale, del finanziamento agevolato e del finanziamento bancario non puo' superare l'importo delle spese ammissibili e le agevolazioni concesse devono comunque rispettare i limiti di intensita' massime di aiuto previsti.

8. Le caratteristiche del finanziamento e delle relative componenti di finanziamento agevolato e di finanziamento bancario sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 357 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni ed integrazioni.

9. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, compresi gli aiuti «de minimis», nella misura in cui tali aiuti riguardino costi ammissibili individuabili diversi. Gli aiuti possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato, compresi gli aiuti «de minimis», in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, purché tale cumulo non porti al superamento dell'intensita' di aiuto stabilita, per ciascun tipo di aiuto, nell'allegato A al presente decreto.

Art. 8

Banche finanziatrici e soggetto istruttore

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

1. Le banche finanziatrici, previa accettazione di specifico mandato ad esse conferito da CDP, sono autorizzate a: a) rilasciare l'attestazione del merito creditizio del soggetto beneficiario di cui all'art. 9, comma 3; b) concedere al soggetto stesso il finanziamento bancario; c) svolgere l'attività di gestione ed erogazione dei finanziamenti.

2. Il soggetto istruttore, eventualmente individuato nei provvedimenti, può essere autorizzato ad espletare gli adempimenti previsti dal presente decreto in materia di:

a) istruttoria della proposta definitiva di cui all'art. 11;

b) istruttoria di ciascuna richiesta di erogazione di cui all'art. 13;

c) predisposizione della relazione istruttoria relativa a ciascuna variazione successiva alla stipula del contratto di filiera di cui all'art. 14;

d) predisposizione della relazione istruttoria sulla richiesta di erogazione del saldo finale e predisposizione della relazione sullo stato finale del programma e della relativa documentazione a corredo, di cui all'art. 13.

Possono essere poste a carico del soggetto beneficiario le commissioni maturate per le attività svolte dal soggetto istruttore per conto del Ministero.

Nel caso in cui il soggetto istruttore sia la banca autorizzata, l'importo delle commissioni è concordato tra il soggetto beneficiario e la banca autorizzata con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 11 della convenzione per la regolamentazione dei rapporti di concessione di finanziamenti per la promozione dei contratti di filiera e di distretto, stipulata tra il Ministero e CDP.

Nel caso in cui il soggetto istruttore sia la società di cui all'art. 8 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 6 aprile 2006, n. 174 e successive modificazioni ed integrazioni, l'importo delle commissioni non può superare lo 0,9% del contributo in conto capitale relativo al singolo progetto presentato. Tale percentuale è determinata in coerenza con quanto disposto all'art. 11 della convenzione per la regolamentazione dei rapporti di concessione di finanziamenti per la promozione dei contratti di filiera e di distretto, stipulata tra il Ministero e CDP.

Nel caso di attività istruttoria condotta dalla banca autorizzata, la definizione delle relative condizioni generali è inserita all'interno della citata convenzione. Nel caso di attività istruttoria condotta dalla società di cui all'art. 8 del decreto n. 174/2006 e successive modificazioni ed integrazioni le relative condizioni generali, predisposte dalla società, sono sottoposte alla preventiva approvazione del Ministero.

La definizione delle relative condizioni generali è inserita all'interno della citata convenzione.

3. Presso il Ministero è tenuto un elenco delle banche autorizzate ad espletare gli adempimenti previsti dal presente decreto in materia di istruttoria delle proposte definitive di cui all'art. 11, di istruttoria delle richieste di erogazione delle agevolazioni, di predisposizione e trasmissione della relazione sullo stato finale del programma e della relativa documentazione a corredo.

4. Per l'iscrizione all'elenco di cui al comma precedente possono presentare richiesta le banche finanziatrici che, alla data della richiesta di iscrizione, hanno già accettato lo specifico mandato ad esse conferito da CDP ai sensi del decreto di cui al precedente art. 7, comma 8.

5. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 4, le banche

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

finanziatrici devono inviare al Ministero, con le modalita' e le forme individuate dal Ministero medesimo, richiesta di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale la banca finanziatrice:

- a. dichiara di essere in possesso del mandato di cui al comma 4;
- b. dichiara di conoscere la normativa in materia di contratti di filiera;
- c. si impegna ad osservare, nell'espletamento degli adempimenti tecnici ed amministrativi che il presente decreto demanda alle banche autorizzate, le relative disposizioni, usando la normale diligenza e professionalita';
- d. si impegna a custodire e rendere disponibili, per un periodo non inferiore a cinque anni successivi alla data di emanazione dell'atto amministrativo di erogazione del saldo di cui all'art. 17, comma 2, per eventuali verifiche disposte dal Ministero o da altre amministrazioni dello Stato, tutta la documentazione trasmessa alla Banca autorizzata dal Soggetto proponente, nonche' tutte le attestazioni, relazioni ed elaborati realizzati dalla medesima banca autorizzata in esecuzione dei contratti di filiera di cui al presente decreto.

6. Il Ministero puo' richiedere, in ogni tempo, precisazioni e chiarimenti sugli atti prodotti dal soggetto istruttore ai sensi del presente decreto.

7. Il Ministero puo', nei singoli provvedimenti, individuare i soggetti istruttori cui i soggetti beneficiari devono rivolgersi.

Art. 9

Presentazione e istruttoria delle domande di accesso alle agevolazioni

1. Il soggetto proponente, che intende richiedere le agevolazioni previste dal presente decreto, deve preventivamente trasmettere al Ministero apposita domanda di accesso. La domanda di aiuto deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) nome e dimensioni dell'impresa;
- b) descrizione del progetto o dell'attivita', comprese le date di inizio e fine;
- c) ubicazione del progetto o dell'attivita';
- d) elenco dei costi ammissibili;
- e) tipologia dell'aiuto ed importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto o l'attivita'.

Per quanto riguarda le agevolazioni di cui all'art. 3, comma 3, lettera d) del presente decreto, gli aiuti ad hoc concessi alle grandi imprese hanno un effetto di incentivazione se, oltre a fornire le informazioni di cui sopra, il Ministero abbia verificato, prima di concedere l'aiuto, che la documentazione preparata dal beneficiario attesta che l'aiuto consentira' di raggiungere uno o piu' dei seguenti risultati: un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, della portata del progetto/dell'attivita'; un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto/l'attivita'; una riduzione significativa dei tempi per il completamento del progetto/dell'attivita' interessati.

2. La domanda di accesso alle agevolazioni, sottoscritta digitalmente dal soggetto proponente, e' redatta, secondo l'apposito modello che sara' allegato ai provvedimenti, predisposto dal Ministero e disponibile sul sito internet del Ministero stesso. Alla domanda devono essere allegati il programma del contratto di filiera, completo della descrizione degli elementi e le informazioni relativi all'intero programma del contratto di filiera e alla totalita' dei

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

soggetti beneficiari in esso coinvolti; l'accordo di filiera, sottoscritto da tutti i soggetti beneficiari e da eventuali altri soggetti coinvolti indirettamente che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di filiera; la scheda sintetica del progetto, predisposta da ciascun soggetto beneficiario, contenente la descrizione del progetto e delle principali linee di intervento, l'elenco di dettaglio degli investimenti e le spese ammissibili inerenti a ciascun intervento previsto, compreso il piano dei flussi finanziari previsionali, le fonti di finanziamento utilizzate per gli investimenti e l'individuazione degli interventi di cui agli articoli da 10 a 15 del regolamento (UE) 2020/852. Il programma del contratto di filiera e la scheda sintetica del progetto dovranno altresì contenere gli ulteriori dati e informazioni previsti dai provvedimenti.

3. Nel caso in cui le agevolazioni individuate dal provvedimento comprendano un finanziamento, alla domanda di accesso alle agevolazioni deve essere allegata, per ciascun soggetto beneficiario, l'attestazione, resa da una banca finanziatrice, della disponibilità a concedere al soggetto beneficiario un finanziamento bancario per la copertura finanziaria del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni.

4. La domanda deve essere corredata, inoltre, delle dichiarazioni del soggetto beneficiario relative alla disponibilità degli immobili (suolo e fabbricati) ove sarà realizzato il progetto nonché dell'attestazione della regolarità del suolo o degli immobili interessati dall'intervento. Nel caso di reti d'impresa, invece, è richiesta copia del contratto di rete. L'ulteriore documentazione da produrre a corredo della domanda di accesso alle agevolazioni sarà indicata nei provvedimenti. Il Ministero rende disponibile attraverso il proprio sito internet l'elenco della documentazione da presentare a corredo della domanda d'accesso e necessaria ai fini delle verifiche e valutazioni da effettuare.

5. Il Ministero, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di accesso alle agevolazioni, accerta la completezza e la regolarità della domanda stessa.

6. Il Ministero richiede al soggetto proponente o ai soggetti beneficiari, per il tramite del soggetto proponente, la documentazione e/o i chiarimenti utili alla fase istruttoria, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni nel rispetto del principio di par condicio dei partecipanti. Il Ministero, in caso di soccorso istruttorio, assegna al soggetto proponente o ai soggetti beneficiari, per il tramite del soggetto proponente, un congruo termine non inferiore a dieci giorni, salvo proroghe concesse per cause debita mente motivate. In caso di inutile decorso del termine, il Ministero procede all'esclusione. Nel caso in cui venga escluso il soggetto proponente, la domanda di accesso alle agevolazioni sarà considerata totalmente inammissibile.

7. Il Ministero, accertata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità soggettive e oggettive stabilite dall'art. 5 del presente decreto e dai provvedimenti, comunica al soggetto proponente i motivi che ostano all'ammissibilità totale o parziale della domanda, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni o documenti, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

8. Il Ministero può altresì chiedere al soggetto proponente, in qualsiasi momento, nel corso della procedura, di presentare chiarimenti e/o documenti, qualora sia necessario per il corretto svolgimento della procedura. I chiarimenti e/o i documenti richiesti

devono pervenire entro il termine indicato, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate.

9. Il Ministero, all'esito delle operazioni di cui al precedente comma, provvede a comunicare al soggetto proponente l'ammissibilità totale o parziale della domanda di accesso alle agevolazioni.

10. L'attività istruttoria di cui ai punti precedenti è svolta dal Ministero, che può avvalersi di un gruppo di lavoro istituito ad hoc da nominare con atto del Ministero stesso.

11. La valutazione dei programmi e dei progetti è effettuata sulla base di uno o più dei seguenti ambiti di valutazione:

a. qualità dell'accordo di filiera e del programma di investimenti;

b. idoneità del progetto a conseguire gli obiettivi ambientali prefissati;

c. requisiti specifici posseduti dai soggetti beneficiari in relazione al programma.

12. Il sistema di punteggi attribuito a ciascun ambito di valutazione è individuato nei provvedimenti.

13. Per la valutazione delle domande, il Ministero può avvalersi di una commissione da nominare con atto del Ministero stesso.

14. Concluse le attività di valutazione, il Ministero procede alla pubblicazione della graduatoria sulla base dei punteggi conseguiti. Entro dieci giorni dalla pubblicazione, i soggetti proponenti possono presentare richiesta motivata di riesame della propria posizione in graduatoria. La richiesta di riesame non consente l'integrazione, la modificazione o la precisazione della domanda di accesso alle agevolazioni e può riguardare esclusivamente errori materiali connessi all'attribuzione del punteggio.

15. Per il computo dei termini di cui al presente articolo non si considera il mese di agosto.

Art. 10

Presentazione della proposta definitiva di contratto di filiera

1. La proposta definitiva di contratto di filiera è presentata dal soggetto proponente al Ministero entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione di cui all'art. 9, comma 14, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate. Decorso tale termine, senza che la documentazione prevista sia stata presentata, la stessa non è più ricevibile ed il soggetto proponente è escluso.

2. La proposta definitiva di contratto di filiera di cui al comma 1 deve corrispondere a quanto indicato nel programma presentato con la domanda di partecipazione, ad eccezione dell'ammontare delle agevolazioni che, in sede di proposta definitiva, possono essere richieste in misura inferiore rispetto all'importo indicato nel programma approvato.

3. La proposta definitiva di contratto di filiera sottoscritta dal soggetto proponente, e redatta, secondo il modello che sarà allegato al provvedimento, deve descrivere compiutamente e chiaramente i contenuti del programma approvato, con particolare riguardo ai seguenti elementi:

a) soggetto proponente e soggetti beneficiari;

b) progetti previsti;

c) piano finanziario di copertura del programma, con indicazione dell'ammontare e della forma delle agevolazioni e delle relative previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie, e dettaglio degli interventi previsti, suddivisi per tipologia di spesa e cronogramma di realizzazione degli interventi;

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

d) ogni altro elemento richiesto dai provvedimenti.

4. Il Ministero puo' prevedere nei provvedimenti ulteriore documentazione ritenuta necessaria per l'istruttoria della proposta definitiva.

5. Per il computo dei termini di cui al presente articolo non si considera il mese di agosto.

Art. 11

Istruttoria della proposta definitiva

1. Il Ministero, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della proposta definitiva di cui all'art. 10, procede ad effettuare l'attivita' istruttoria, avvalendosi della relazione del soggetto istruttore. Il termine e' sospeso in caso di richiesta di chiarimenti e/o integrazioni del Ministero al soggetto istruttore e/o al soggetto proponente. I chiarimenti e/o le integrazioni richiesti devono pervenire entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta, ovvero nel diverso termine indicato dal Ministero, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate.

2. Il Ministero per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria puo' avvalersi del soggetto gestore.

3. Le modalita' di svolgimento dell'attivita' istruttoria sono individuate nei provvedimenti.

4. Entro il termine previsto per l'espletamento dell'attivita' istruttoria, il soggetto proponente deve inviare al Ministero per ciascun soggetto beneficiario la conferma delle delibere di concessione del finanziamento bancario, ove previsto, rilasciate dalle banche finanziatrici.

5. Per le proposte definitive per le quali l'attivita' istruttoria dei progetti si conclude con esito positivo, il Ministero approva la proposta definitiva di contratto di filiera e trasmette le risultanze entro dieci giorni lavorativi ai soggetti proponenti, se del caso alle banche finanziatrici, al soggetto istruttore, specificando, per ciascuno dei progetti, l'ammontare delle spese ammesse e le relative agevolazioni.

6. Per le proposte definitive per le quali l'attivita' istruttoria dei progetti si conclude con esito negativo, il Ministero comunica al soggetto proponente, se del caso alle banche finanziatrici e al soggetto istruttore, le relative motivazioni, anche al fine di consentire l'eventuale presentazione, nel termine di dieci giorni, di osservazioni o documenti, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

7. Il Ministero, entro il medesimo termine di cui al comma 5, trasmette, ove previsto, le risultanze dell'istruttoria e copia delle delibere di finanziamento bancario a CDP, affinche' quest'ultima provveda a deliberare il finanziamento agevolato.

8. CDP, entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della predetta documentazione, comunica al Ministero la delibera di concessione del finanziamento agevolato, la cui efficacia e' condizionata alla concessione delle agevolazioni previste dal presente decreto.

9. Il Ministero, acquisite ove previsto le delibere del finanziamento agevolato, trasmette al soggetto proponente lo schema di contratto di filiera, fissando un termine perentorio per la sua sottoscrizione. Detto termine non puo' essere fissato oltre dieci giorni dall'approvazione della proposta di contratto di filiera, salvo proroghe per cause debitamente motivate. Nel caso in cui il soggetto proponente non sottoscriva il contratto entro il predetto termine, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate, il

Ministero stesso provvede a comunicare al soggetto proponente, al soggetto istruttore, a CDP la decadenza della decisione di approvazione del programma.

10. Per il computo dei termini di cui al presente articolo non si considera il mese di agosto.

Art. 12

Sottoscrizione del contratto di filiera

1. Entro sessanta giorni, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate, dall'approvazione della proposta di contratto di filiera, di cui all'art. 11, comma 5, il Ministero e il soggetto proponente sottoscrivono il contratto di filiera.

2. Il contratto di filiera, nel quale sono indicati impegni e obblighi, regola le modalita' di erogazione delle agevolazioni, le condizioni che possono determinare la revoca delle stesse, gli obblighi connessi al monitoraggio e alle attivita' di accertamento finale dell'avvenuta realizzazione dei progetti nonche' di controllo ed ispezione, e quanto altro necessario ai fini della realizzazione dei programmi e dei progetti previsti.

3. L'efficacia del contratto di filiera e' condizionata alla effettiva esibizione, entro il termine massimo di centoventi giorni dalla sottoscrizione, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate, della documentazione comprovante il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie alla realizzazione dei progetti ammessi alle agevolazioni. L'intervenuta efficacia e' comunicata dal Ministero al soggetto proponente ed, eventualmente, alle banche finanziatrici.

4. Entro e non oltre sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di efficacia del contratto di filiera di cui al precedente comma 3, ove previsto, la banca finanziatrice provvede a stipulare con il soggetto beneficiario il contratto di finanziamento, nel rispetto della convenzione tra Ministero e CDP, trasmettendone tempestivamente copia al Ministero.

5. Fino alla stipula del contratto di finanziamento sia la banca autorizzata sia le banche finanziatrici possono essere sostituite, fermo restando che la banca autorizzata deve comunque coincidere con una delle banche finanziatrici dello specifico contratto di filiera. Nel caso di sostituzione della banca finanziatrice, e' necessaria una nuova valutazione del merito di credito e l'adozione di una nuova delibera di finanziamento da parte della banca finanziatrice subentrante, nonche' da parte di CDP in relazione al finanziamento agevolato.

6. Per il computo dei termini di cui al presente articolo non si considera il mese di agosto.

Art. 13

Erogazione delle agevolazioni

1. L'erogazione del contributo in conto capitale avviene successivamente alla stipula del contratto di filiera o, nel caso di richiesta di finanziamento, dopo la stipula del contratto di finanziamento. Le quote del contributo in conto capitale e/o del finanziamento sono erogate per stato di avanzamento della spesa, subordinatamente all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli interventi ritenuti ammissibili. La prima quota, fino al 40%, del solo contributo in conto capitale, puo' essere erogata, su richiesta, a titolo di anticipazione, previa presentazione di

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

fidejussione bancaria o assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare di durata adeguata.

2. Il soggetto proponente puo' presentare, per conto dei soggetti beneficiari, al massimo 4 (quattro) domande di erogazione, di cui l'ultima a saldo, il soggetto proponente puo' richiedere l'erogazione di un numero di tranches inferiori a quattro.

3. Ai fini di ciascuna erogazione, i soggetti beneficiari delle agevolazioni trasmettono, per il tramite del soggetto proponente, al soggetto istruttore la documentazione tecnica e di spesa necessaria per i riscontri e le verifiche sugli interventi realizzati, secondo le modalita' previste nei provvedimenti. Nel caso di richiesta di erogazione del saldo i soggetti beneficiari delle agevolazioni trasmettono, per il tramite del soggetto proponente, al soggetto istruttore la documentazione finale di spesa, secondo le modalita' previste nei provvedimenti.

4. Il Ministero per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria delle richieste di erogazione puo' avvalersi del soggetto gestore.

5. Il soggetto istruttore, entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 3, provvede ad istruire le richieste di erogazione e invia al Ministero una relazione istruttoria, o una relazione finale in caso di richiesta di erogazione del saldo, attestante la conformita' della realizzazione del programma con le specifiche prescrizioni contenute nel contratto di filiera. Se il soggetto istruttore e' la banca autorizzata, entro il medesimo termine, questa invia la relazione alla banca finanziatrice, ove non coincidente con la banca autorizzata. Il termine e' sospeso in caso di richiesta di chiarimenti e/o integrazioni. I chiarimenti e/o le integrazioni richiesti devono pervenire entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta, ovvero nel diverso termine indicato dal soggetto istruttore.

6. Il Ministero, sulla base della relazione di cui al comma 5, trasmessa dal soggetto istruttore, esegue le attivita' istruttorie di propria competenza e invia le risultanze al soggetto istruttore, alle banche finanziatrici, se del caso. Nel caso di richiesta di erogazione del saldo il Ministero svolge altresì le attivita' di cui all'art. 17 del presente decreto.

7. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, la banca finanziatrice, qualora presente, verificate le ulteriori condizioni previste dal contratto di Finanziamento, richiede a CDP la messa a disposizione della quota di finanziamento agevolato, che viene erogata al soggetto beneficiario unitamente alla corrispondente quota del finanziamento bancario.

8. Il Ministero provvede ad erogare il contributo in conto capitale per le quote di rispettiva competenza, dandone comunicazione al soggetto istruttore e, ove previsto, alle banche finanziatrici.

9. Il soggetto proponente trasferisce ai soggetti beneficiari che hanno presentato domanda di erogazione la somma relativa alla richiesta da questi effettuata e, entro trenta giorni dalla ricezione del pagamento da parte del Ministero, trasmette a quest'ultimo una distinta che attesti l'avvenuto trasferimento di risorse.

10. Per il computo dei termini di cui al presente articolo non si considera il mese di agosto.

Art. 14

Variazioni dei programmi successive
alla sottoscrizione del contratto di filiera

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Pagina 17 di 23

1. Sono considerate variazioni le modifiche apportate alla localizzazione territoriale e alla tipologia degli interventi, le modifiche tecniche sostanziali delle opere/investimenti approvati, le modifiche al piano di investimento approvato, nonché le modifiche alle tempistiche progettuali risultanti da cronoprogramma, così come approvate in sede di concessione dell'aiuto. In nessun caso le variazioni possono comportare modifiche che incidano sugli elementi di valutazione che determinano l'attribuzione di punteggi, previsti dai provvedimenti.

2. Le variazioni dei singoli interventi ammessi e indicati nel contratto di filiera sottoscritto, ivi comprese quelle dovute a incrementi dei costi rispetto a quelli ammessi e/o a nuovi interventi, non possono comportare, in nessun caso, aumento delle agevolazioni concesse in relazione a ciascun contratto di filiera.

3. Le spese relative alle variazioni sono ammissibili a partire dopo l'approvazione della richiesta di variazioni, anche se sostenute precedentemente.

4. Ai fini dell'approvazione i soggetti proponenti comunicano tempestivamente al Ministero, pena la revoca delle agevolazioni, le variazioni proposte. Le variazioni sono altresì comunicate al soggetto istruttore che provvede a verificare la congruità tecnico-economica delle variazioni proposte, la permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, nonché la permanenza degli elementi di valutazione che determinano l'attribuzione di punteggi. Gli esiti della valutazione sono inseriti in una relazione istruttoria di variazione che contiene una proposta motivata di accoglimento o di rigetto della richiesta.

5. Il Ministero effettua la propria istruttoria entro trenta giorni dal ricevimento della relazione istruttoria di variazione redatta dal soggetto istruttore.

6. In caso di approvazione della variazione, il Ministero ne dà comunicazione al soggetto beneficiario, per il tramite del soggetto proponente e al soggetto istruttore.

7. In caso di mancata approvazione della variazione, il Ministero ne dà comunicazione al soggetto beneficiario, per il tramite del soggetto proponente, nel rispetto dei termini stabiliti dall'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni. La comunicazione è altresì trasmessa al soggetto istruttore.

8. Nell'ambito di ciascun progetto, non sono considerate variazioni le modifiche delle voci di spesa all'interno di ciascuna tipologia di intervento nel limite del 20 per cento della voce medesima e che non comportino il superamento della relativa intensità massima di aiuto.

9. Non sono considerate variazioni le modifiche relative, alla denominazione/ragione sociale dei soggetti beneficiari, nonché quelle riguardanti i dati anagrafici esposti nella scheda sintetica di progetto che intervengono successivamente alla relativa presentazione, le modifiche tecniche di dettaglio, le soluzioni migliorative e i cambi di preventivo intervenuti in corso d'opera alle condizioni previste nei provvedimenti.

10. Le modifiche di cui al comma 9 sono comunicate dal soggetto beneficiario, per il tramite del soggetto proponente, al Ministero e al soggetto istruttore nei termini e nelle modalità previste dai provvedimenti.

11. Il soggetto proponente può richiedere al Ministero il subentro di nuovi soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente decreto nelle seguenti ipotesi:

a) recesso, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

o liquidazione di uno o più soggetti beneficiari, laddove non siano intervenute erogazioni delle agevolazioni;

b) ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, di cessione d'azienda o di ramo d'azienda di uno o più soggetti beneficiari.

12. La richiesta deve essere accompagnata da:

a) una relazione, redatta dal soggetto proponente, in ordine alla permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti per la concessione delle agevolazioni, alla fattibilità dell'iniziativa sotto il profilo tecnico, economico e finanziario ed alla coerenza con il programma approvato e con i relativi obiettivi e alla permanenza degli elementi oggetto di valutazione per l'attribuzione dei punteggi;

b) la delibera, ove previsto, di concessione del finanziamento bancario in favore del soggetto beneficiario subentrante;

c) il rispetto delle ulteriori condizioni previste nei provvedimenti.

13. La richiesta è altresì comunicata al soggetto istruttore che provvede a verificare la congruità tecnico-economica delle variazioni proposte, la permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, nonché la permanenza degli elementi di valutazione che determinano l'attribuzione di punteggi. Gli esiti della valutazione sono inseriti in una relazione istruttoria di subentro che contiene una proposta motivata di accoglimento o di rigetto della richiesta.

14. Il Ministero, entro trenta giorni dalla ricezione della relazione istruttoria, approva il subentro e ne dà comunicazione al soggetto proponente, al soggetto istruttore e, laddove necessario, alla Banca finanziatrice, a CDP. Entro venti giorni lavorativi dalla predetta comunicazione, CDP delibera il relativo finanziamento agevolato. In caso di parere negativo, il Ministero ne dà comunicazione al soggetto proponente, nel rispetto dei termini stabiliti dall'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni. Ottenuta l'approvazione al subentro, il soggetto beneficiario sottoscrive le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi di cui al contratto di filiera. Il soggetto beneficiario sottoscrive altresì un apposito addendum all'accordo di filiera, nelle forme e secondo le modalità previste dai provvedimenti. Le agevolazioni sono calcolate sulla base dei requisiti soggettivi e oggettivi del soggetto beneficiario subentrante, nel limite delle agevolazioni concesse al contratto di filiera.

15. Per il computo dei termini di cui al presente articolo non si considera il mese di agosto.

Art. 15

Revoca delle agevolazioni

1. Le agevolazioni concesse sono revocate in tutto o in parte nelle ipotesi previste dal presente articolo; la revoca è comunicata contestualmente al soggetto beneficiario, al soggetto proponente, al soggetto istruttore e, ove previsto, anche alle banche finanziatrici.

2. La revoca delle agevolazioni è parziale nei seguenti casi:

a) qualora, per i beni del medesimo intervento oggetto della concessione siano state erogate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o dell'Unione europea o comunque concesse da enti o istituzioni, pubbliche, che comportino il superamento dell'intensità di aiuto stabilita, per ciascuna tipologia di aiuto, nell'allegato A al presente decreto;

b) qualora vengano distolte dall'uso previsto, in qualsiasi

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

forma, anche mediante cessione di attivita' ad altro imprenditore, le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione e' stata oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data di completamento dell'investimento;

c) qualora gli interventi non siano ultimati entro i termini previsti dall'art. 6, comma 4, del presente decreto, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate e comunque non oltre i termini indicati nei singoli provvedimenti;

d) qualora venga meno in capo ai singoli soggetti beneficiari una delle condizioni di ammissibilita' di cui all'art. 5 del presente decreto nonche' delle condizioni di ammissibilita' previste dai provvedimenti.

e) il contratto di finanziamento, ove previsto, non sia stato stipulato entro i termini previsti dall'art. 12, comma 4 del decreto, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate;

f) il contratto di finanziamento si risolva per inadempimento degli obblighi in esso previsti o venga estinto anticipatamente, prima dell'erogazione a saldo del contributo in conto capitale o, laddove non previsto, prima dell'adozione da parte del Ministero dell'atto amministrativo di erogazione del saldo.

3. La revoca delle agevolazioni e' totale qualora:

a) qualora siano apportate variazioni che incidano sugli elementi di valutazione previsti dai provvedimenti;

b) qualora vengano meno le condizioni di ammissibilita' del programma di investimenti;

c) qualora venga meno in capo al soggetto proponente una delle condizioni di ammissibilita' previste dall'art. 5 del presente decreto per i soggetti beneficiari, laddove applicabili;

d) per qualsiasi altra causa indicata dai provvedimenti.

4. Il Ministero puo' procedere alla revoca parziale o totale delle agevolazioni nei confronti dei soggetti beneficiari nei seguenti ulteriori casi:

a) qualora non sia trasmessa la documentazione finale di spesa entro tre mesi dalla data di ultimazione degli interventi del progetto, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate;

b) qualora venga dichiarato il fallimento del soggetto beneficiario, ovvero l'apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale con finalita' liquidatoria e cessazione dell'attivita';

c) per qualsiasi altra causa indicata dai provvedimenti.

5. L'avvio del procedimento di revoca delle agevolazioni e' comunicato dal Ministero al soggetto proponente ai sensi dell'art. 7, della legge n. 241/1990; quest'ultimo puo' presentare, per conto dei soggetti beneficiari, entro il termine indicato nella comunicazione, memorie scritte e documenti.

6. Ferme restando le ipotesi di sospensione del procedimento previste dalla legge, il Ministero, valutati gli eventuali elementi di cui al punto precedente, adotta, entro trenta giorni, il provvedimento di revoca totale o parziale, provvedendo a darne comunicazione al soggetto proponente e, eventualmente, al soggetto istruttore, alla banca finanziatrice e a CDP ove pertinente.

7. La revoca delle agevolazioni comporta, per il contributo in conto capitale, l'obbligo di restituire l'importo erogato. Per il finanziamento agevolato, qualora richiesto, la revoca comporta l'obbligo di versare un importo pari all'agevolazione ricevuta in termini di differenziale di interessi, maggiorato di un interesse calcolato al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione.

8. In caso di revoca parziale delle agevolazioni, per il contributo

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

in conto capitale, si procede alla riliquidazione delle stesse e alla rideterminazione delle quote erogabili. Le maggiori agevolazioni già erogate vengono recuperate anche mediante detrazione dalle successive erogazioni. In caso di recupero delle somme erogate, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive a seguito di provvedimenti di revoca o a seguito di altre inadempienze del soggetto beneficiario, le medesime vengono maggiorate di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione, fatti salvi i casi in cui sono applicabili le maggiorazioni di tasso e le sanzioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

9. In caso di revoca parziale delle agevolazioni, per il finanziamento agevolato, nel caso in cui l'importo del finanziamento agevolato concedibile al soggetto beneficiario a seguito di tale rideterminazione non sia stato interamente erogato, le successive erogazioni saranno effettuate sino al raggiungimento dell'importo ridotto stabilito dal Ministero. Nel caso in cui la differenza rispetto all'importo concedibile sia già stata erogata alla data in cui viene deliberata la riduzione, le maggiori somme erogate al soggetto beneficiario dovranno essere restituite dal soggetto beneficiario a semplice richiesta della banca finanziatrice, maggiorate dell'importo del differenziale interessi. L'importo del differenziale di interessi è maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione, fatti salvi i casi in cui sono applicabili le maggiorazioni di tasso e le sanzioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Art. 16

Documentazione di spesa

1. Ai fini dell'erogazione delle quote del contributo in conto capitale e del finanziamento, il soggetto beneficiario trasmette, per il tramite del soggetto proponente, al Ministero e al soggetto istruttore la documentazione di spesa necessaria per i riscontri e le verifiche sugli interventi realizzate, secondo le modalità previste dai singoli provvedimenti.

Art. 17

Atto amministrativo di erogazione delle agevolazioni

1. A seguito del ricevimento della documentazione finale di spesa di cui all'art. 13, comma 3 del presente decreto, il Ministero dispone le necessarie verifiche documentali.

2. Sulla base degli accertamenti di cui al comma 1 e della prevista relazione finale del soggetto istruttore, in caso di finanziamento agevolato, il Ministero provvede all'eventuale ricalcolo delle agevolazioni spettanti al soggetto beneficiario, anche al fine di verificare il rispetto delle intensità massime di aiuto di cui all'allegato A al presente decreto e adotta l'atto amministrativo di erogazione del saldo o dispone la revoca delle agevolazioni entro sei mesi dal ricevimento della documentazione finale sul progetto realizzato. Al fine di garantire la partecipazione del soggetto beneficiario al procedimento di ricalcolo delle agevolazioni spettanti, gli esiti degli accertamenti di cui al comma 1 e la relazione finale, sono portati a conoscenza del soggetto beneficiario stesso, per il tramite del soggetto proponente.

3. A seguito dell'atto amministrativo di erogazione del saldo, il Ministero provvede ad erogare, relativamente al contributo in conto

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

capitale, quanto eventualmente ancora dovuto ai soggetti beneficiari, ovvero a richiedere agli stessi le somme da questi dovute, maggiorate di un interesse calcolato al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione.

Art. 18

Monitoraggio, controlli e ispezioni

1. In ogni fase e stadio del procedimento il Ministero puo' disporre controlli e ispezioni sui soggetti beneficiari, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni medesime, sull'attivita' del soggetto istruttore e sulla regolarita' dei procedimenti, nonche' l'attuazione dei progetti finanziati e i risultati conseguiti per effetto degli interventi realizzati.

2. Ai fini del monitoraggio del programma agevolato, il soggetto proponente, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di filiera, si fa carico di inviare trimestralmente al Ministero e al soggetto istruttore le dichiarazioni, rese dai soggetti beneficiari, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti lo stato d'avanzamento dei progetti e l'indicazione degli eventuali beni dismessi, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero. Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di conservare per un periodo di cinque anni dalla data di ultimazione degli interventi i titoli di spesa ovvero ogni altro documento originale utilizzato per il rendiconto dei costi e delle spese relative alla realizzazione del progetto.

Art. 19

Entrata in vigore

1. Gli aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, soggetti all'obbligo di notifica ai sensi dell'art. 108 del medesimo Trattato entrano in vigore dalla data delle decisioni CE.

2. Le agevolazioni concesse in conformita' alle tabelle 1, 2 e 3 dell'allegato A del presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai sensi dell'art. 4 del regolamento (UE) n 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commerciali, pubblicato nella G.U.U.E. L 369 del 24 dicembre 2014, e successive modifiche.

3. Gli aiuti di cui alle tabelle 1, 2 e 3 dell'allegato A del presente decreto entrano in vigore dalla data di ricezione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali della ricevuta contrassegnata dal numero di identificazione dell'aiuto, inviata dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 1388/2014, pubblicato nella G.U.U.E. L 369 del 24 dicembre 2014, e successive modifiche.

4. Le agevolazioni concesse in conformita' alla tabella 4 dell'allegato A del presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187, e successive modifiche.

5. Saranno oggetto di notifica, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, gli «aiuti ad hoc» relativi a progetti che superano le soglie indicate all'art. 3, par. 3, lettera a), b) e c).

6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si impegna a rispettare le condizioni previste all'art. 9, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 1388/2014, ed all'art. 9, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) n. 651/2014, in materia di pubblicazione delle informazioni sugli aiuti di Stato da parte degli Stati membri.

7. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si impegna a modificare il presente decreto laddove le regole dell'UE in materia di aiuti di Stato applicabili al settore della pesca e dell'acquacoltura dovessero essere modificate.

Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo, divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali www.politicheagricole.gov.it ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2022

Il direttore generale: Rigillo

Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, n. 758

CONTRATTI DI FILIERA SETTORE ITTICO
TIPOLOGIE DI INTERVENTI E INTENSITA' DI AIUTO

Tabella 1 Aiuti agli investimenti nelle imprese di pesca e acquacoltura connessi con l'Attività produttiva

L'investimento riguarda attivi materiali o immateriali connessi con l'attività produttiva. L'investimento è realizzato nelle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura da uno o più beneficiari e riguarda un bene materiale o immateriale utilizzato da uno o più beneficiari.

Investimenti nelle imprese di pesca connessi con l'attività produttiva			
Reg. (UE) 1388/2014	Tipologia di investimento	beneficiario	Int. Aiuto ¹
Articolo 13	Aiuti all'innovazione ²	PMI	50% ¹
Investimenti volti a sviluppare o introdurre prodotti e attrezzature nuovi o sostanzialmente migliorati, processi e tecniche nuovi o migliorati, e sistemi di gestione e organizzativi nuovi o migliorati, compreso a livello della trasformazione e della commercializzazione. Gli interventi finanziati sono svolti da o in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico riconosciuto dallo Stato membro o dall'Unione. Tale organismo scientifico o tecnico ne convalida i risultati.			
Articolo 17	Aiuti per la diversificazione e le nuove forme di reddito ³	PMI	50% ¹
Investimenti che contribuiscono alla diversificazione del reddito dei pescatori tramite lo sviluppo di attività complementari, compresi investimenti a bordo, turismo legato alla pesca sportiva, ristorazione, servizi ambientali legati alla pesca e attività pedagogiche relative alla pesca			
Articolo 19	Aiuti per la promozione della salute e della sicurezza ⁴	PMI	50% ¹
Investimenti a bordo o destinati a singole attrezzature volti a migliorare le condizioni di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori, a condizione che tali investimenti vadano al di là dei requisiti imposti dal diritto dell'Unione o nazionale.			
Articolo 24	Aiuti per l'innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche marine ⁵	PMI	50% ¹
Interventi volti a sviluppare o introdurre nuove conoscenze tecniche o organizzative che riducano l'impatto delle attività di pesca sull'ambiente, comprese tecniche di cattura più efficaci e maggiore selettività degli attrezzi da pesca, o che riescano a conseguire un uso più sostenibile delle risorse biologiche marine vive e la coesistenza con i predatori protetti. Gli interventi finanziati a norma del presente articolo sono svolti da o in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico, riconosciuto dallo Stato membro, che ne convalidi i risultati			
Articolo 26	Aiuti volti a migliorare l'efficienza energetica e a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici ⁶	PMI	50% ¹
Investimenti destinati ad attrezzature o a bordo volti a ridurre l'emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra e ad aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci. Sono altresì ammissibili investimenti destinati ad attrezzi da pesca a condizione che non ne pregiudichino la selettività; audit e regimi di efficienza energetica; studi per valutare il			

¹ Potrà essere applicata un'intensità dell'aiuto pubblico compresa tra il 50 % e il 100 % della spesa totale ammissibile quando l'intervento soddisfa tutti i criteri seguenti:

- i) interesse collettivo;
- ii) beneficiario collettivo;
- iii) elementi innovativi, se del caso, a livello locale.

² Gli aiuti a favore dell'innovazione del settore della pesca devono soddisfare le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 508/2014.

³ Tali aiuti devono soddisfare le condizioni di cui all'art. 25, par. 1 e 2, ed all'art. 30 del Reg. (UE) n.508/2014.

⁴ Tali aiuti devono soddisfare le condizioni di cui all'art. 25, par. 1 e 2, e all'art. 32 del Reg. (UE) n. 508/2014 e le condizioni di cui agli atti delegati adottati sulla base dell'articolo 32, paragrafo 4 dello stesso regolamento;

⁵ Tali aiuti devono soddisfare le condizioni di cui all'art. 25, par. 1 e 2, ed all'art. 39 del Reg. (UE) n.508/2014.


⁶ Tali aiuti devono soddisfare le condizioni di cui all'art. 25, par. 1 e 2, ed all'art. 41 del Reg. (UE) n.508/2014, e le condizioni di cui agli atti delegati adottati sulla base dell'art. 41, par. 10, del Reg. (UE) n.508/2014.



contributo dei sistemi di propulsione alternativi e della progettazione degli scafi sull'efficienza energetica dei pescherecci.			
<i>Articolo 27</i>	Aiuti intesi a promuovere il valore aggiunto, la qualità dei prodotti e l'utilizzo delle catture indesiderate ⁷	<i>PMI</i>	<i>50%¹</i>
Investimenti che valorizzino i prodotti della pesca, in particolare consentendo ai pescatori di provvedere alla trasformazione, alla commercializzazione e alla vendita diretta delle proprie catture; investimenti innovativi a bordo che migliorino la qualità dei prodotti della pesca.			
<i>Articolo 28</i>	Aiuti per i porti di pesca, i luoghi di sbarco, le sale per la vendita all'asta e i ripari di pesca ⁸	<i>PMI</i>	<i>50%¹</i>
Investimenti volti a migliorare le infrastrutture dei porti di pesca, delle sale per la vendita all'asta, dei siti di sbarco e dei ripari di pesca, inclusi gli investimenti destinati a strutture per la raccolta di scarti e rifiuti marini. Al fine di migliorare la sicurezza dei pescatori, sono ammissibili gli investimenti finalizzati alla costruzione o all'ammodernamento di piccoli ripari di pesca. Il sostegno non può essere concesso per la costruzione di nuovi porti, nuovi siti di sbarco o nuove sale per la vendita all'asta.			

⁷ Tali aiuti devono soddisfare le condizioni di cui all'art. 25, par. 1 e 2, ed all'art. 42 del Reg. (UE) n.508/2014.


⁸ Tali aiuti devono soddisfare le condizioni di cui all'art. 25, par. 1 e 2, ed all'art. 43 del Reg. (UE) n.508/2014.



Investimenti nelle imprese di acquacoltura connessi con l'attività produttiva				
Reg. 1388/2014	(UE)	Tipologia di investimento	beneficiario	Int. Aiuto
<i>Articolo 30</i>		Aiuti per l'innovazione nel settore dell'acquacoltura ⁹	<i>PMI</i>	<i>50%^l</i>
<p>Si tratta di interventi volti a:</p> <p>a) sviluppare conoscenze di tipo tecnico, scientifico o organizzativo nelle imprese acquicole, che, in particolare, riducono l'impatto sull'ambiente, la dipendenza dalla farina di pesce e dall'olio di pesce, favoriscono un uso sostenibile delle risorse in acquacoltura o facilitano l'applicazione di nuovi metodi di produzione sostenibili;</p> <p>b) sviluppare o introdurre sul mercato nuove specie acquicole con un buon potenziale di mercato, prodotti nuovi o sostanzialmente migliorati, processi nuovi o migliorati o sistemi di gestione e organizzativi nuovi o migliorati;</p> <p>c) esplorare la fattibilità tecnica o economica di prodotti o processi innovativi.</p> <p>Gli interventi sono svolti da o in collaborazione con organismi scientifici o tecnici pubblici o privati, riconosciuti dal diritto nazionale dello Stato membro, che ne convalidano i risultati.</p>				
<i>Articolo 31</i>		Aiuti per gli investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura ¹⁰	<i>PMI</i>	<i>50%^l</i>
<p>a) investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura;</p> <p>b) investimenti per la diversificazione della produzione dell'acquacoltura e delle specie allevate;</p> <p>c) investimenti per l'ammmodernamento delle unità di acquacoltura, compreso il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori del settore dell'acquacoltura;</p> <p>d) interventi di miglioramento e ammodernamento connessi alla salute e al benessere degli animali, compreso l'acquisto di attrezzature volte a proteggere gli allevamenti dai predatori selvatici;</p> <p>e) investimenti per la riduzione dell'impatto negativo o l'accentuazione degli effetti positivi sull'ambiente, nonché l'uso più efficiente delle risorse;</p> <p>f) investimenti destinati a migliorare la qualità o ad aggiungere valore ai prodotti dell'acquacoltura;</p> <p>g) investimenti per il recupero di stagni o lagune di acquacoltura esistenti tramite la rimozione del limo o investimenti volti a impedire l'accumulo di quest'ultimo;</p> <p>h) investimenti per la diversificazione del reddito delle imprese acquicole tramite lo sviluppo di attività complementari;</p> <p>i) investimenti volti all'ottenimento di una considerevole riduzione nell'impatto delle imprese acquicole sull'utilizzo e sulla qualità delle acque, in particolare tramite la riduzione del quantitativo utilizzato d'acqua o di sostanze chimiche, antibiotici e altri medicinali o il miglioramento della qualità delle acque in uscita, anche facendo ricorso a sistemi di acquacoltura multitrofica;</p> <p>j) investimenti per la promozione dei sistemi di acquacoltura a circuito chiuso in cui l'allevamento dei prodotti acquicoli avviene in sistemi chiusi a ricircolo che riducono al minimo l'utilizzo di acqua;</p> <p>k) investimenti per l'aumento dell'efficienza energetica e la promozione della conversione delle imprese acquicole verso fonti rinnovabili di energia.</p> <p>L'aiuto per gli interventi di cui alla lettera h), è concesso alle imprese acquicole solo se le attività complementari rappresentano attività acquicole chiave dell'impresa, compresi il turismo legato alla pesca sportiva, i servizi ambientali legati all'acquacoltura o le attività pedagogiche relative all'acquacoltura</p> <p>Gli investimenti devono essere mantenuti per almeno 5 anni dopo la data del loro completamento, altrimenti gli aiuti dovranno essere rimborsati.</p>				

⁹ Tali aiuti devono soddisfare le condizioni di cui agli artt. 46 e 47 del Reg. (UE) n.508/2014.

¹⁰ Tali aiuti devono soddisfare le condizioni di cui agli artt. 46 e 48 del Reg. (UE) n.508/2014.



Reg. 1388/2014	(UE)	Tipologia di investimento	<i>beneficiario</i>	<i>Int. Aiuto</i>
<i>Articolo 36</i>		Aiuti per la conversione ai sistemi di ecogestione e audit e all'acquacoltura biologica ¹¹	<i>PMI</i>	<i>50%¹</i>
<p>a) Investimenti per la conversione dei metodi di produzione acquicola convenzionali verso l'acquacoltura biologica ai sensi del regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio e conformemente al regolamento (UE) n. 2021/1165 della Commissione;</p> <p>b) investimenti per la partecipazione ai sistemi di ecogestione e audit dell'Unione (EMAS) istituiti dal regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il sostegno è concesso esclusivamente ai beneficiari che si impegnano ad aderire all'EMAS per un minimo di tre anni o a rispettare i requisiti della produzione biologica per un minimo di cinque anni. Il sostegno è concesso sotto forma di compensazione per un massimo di tre anni durante il periodo di conversione dell'impresa verso la produzione biologica o nel corso della preparazione per la partecipazione all'EMAS.</p>				
<i>Articolo 39</i>		Aiuti per le misure relative alla salute e al benessere degli animali ¹²	<i>PMI</i>	<i>50%¹</i>
<p>a) i costi per il controllo e l'eradicazione delle malattie nel settore dell'acquacoltura conformemente alla decisione 2009/470/CE del Consiglio, compresi i costi operativi che devono essere sostenuti per adempiere gli obblighi inerenti a un piano di eradicazione;</p> <p>b) lo sviluppo di buone pratiche o codici di condotta generali e specifici per singole specie sulle esigenze in materia di biosicurezza o di salute e benessere degli animali in acquacoltura;</p> <p>c) le iniziative volte a ridurre la dipendenza dell'acquacoltura dai farmaci veterinari;</p> <p>d) studi veterinari o farmaceutici e diffusione e scambio di informazioni e di buone pratiche sulle malattie veterinarie nel settore dell'acquacoltura allo scopo di promuovere un uso adeguato dei farmaci veterinari;</p> <p>e) la costituzione e il funzionamento dei gruppi di difesa sanitaria nel settore dell'acquacoltura riconosciuti dagli Stati membri;</p> <p>f) la compensazione dei molluschicoltori per la sospensione temporanea delle loro attività a causa di una mortalità di massa eccezionale, se il tasso di mortalità supera il 20 % o se la perdita dovuta alla sospensione dell'attività supera il 35 % del fatturato annuo dell'impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio di tale impresa nei tre anni civili che precedono l'anno in cui le attività sono state sospese.</p> <p>2. Il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera d) non può essere concesso per l'acquisto di farmaci veterinari.</p> <p>3. I risultati degli studi finanziati a norma del paragrafo 1, lettera d), devono essere adeguatamente riportati in relazioni e pubblicati da parte dello Stato membro a norma dell'articolo 119.</p> <p>4. Il sostegno può essere altresì concesso a organismi di diritto pubblico.</p>				

¹¹ Tali aiuti devono soddisfare le condizioni di cui agli artt. 46 e 53 del Reg. (UE) n.508/2014.

¹² Tali aiuti devono soddisfare le condizioni di cui agli artt. 46 e 56 del Reg. (UE) n.508/2014.




Tabella 2 Aiuti agli investimenti per la trasformazione di prodotti ittici

Investimenti per la trasformazione di prodotti ittici				
Reg. 1388/2014	(UE)	Tipologia di investimento	beneficiario	Int. Aiuto
<i>Articolo 42</i>		Aiuti alla trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ¹	<i>PMI</i>	<i>50%¹</i>
<p>Gli investimenti nella trasformazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura sono volti a:</p> <p>a) risparmiare energia o a ridurre l'impatto sull'ambiente, incluso il trattamento dei rifiuti;</p> <p>b) migliorare la sicurezza, l'igiene, la salute e le condizioni di lavoro;</p> <p>c) sostenere la trasformazione delle catture di pesce commerciale che non possono essere destinate al consumo umano;</p> <p>d) riferirsi alla trasformazione dei sottoprodotti risultanti dalle attività di trasformazione principali;</p> <p>e) riferirsi alla trasformazione di prodotti dell'acquacoltura biologica conformemente agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 834/2007;</p> <p>f) che portano a prodotti nuovi o migliorati, a processi nuovi o migliorati o a sistemi di gestione e di organizzazione nuovi o migliorati.</p> <p>Gli investimenti devono essere mantenuti per almeno 5 anni dopo la data del loro completamento, altrimenti gli aiuti dovranno essere rimborsati.</p>				

¹Tali aiuti devono soddisfare le condizioni di cui all'art. 69 del Reg. (UE) n.508/2014



Tabella 3 Aiuto agli investimenti per la commercializzazione dei prodotti ittici, per la partecipazione dei produttori di prodotti ittici ai regimi di qualità e per la realizzazione di campagne di comunicazione e promozione regionali, nazionali o transnazionali per sensibilizzare il pubblico sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura sostenibili.

Investimenti per la commercializzazione di prodotti ittici, per la partecipazione dei produttori di prodotti ittici ai regimi di qualità e per la realizzazione di campagne di comunicazione e promozione regionali, nazionali o transnazionali per sensibilizzare il pubblico sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura sostenibili			
Reg. (UE) 1388/2014	Tipologia di investimento	beneficiario	Int. Aiuto
<i>Articolo 41</i>	Aiuti alle misure di commercializzazione ¹	<i>PMI</i>	<i>50%¹</i>
<p>Le misure a favore della commercializzazione per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura contribuiscono a:</p> <p>a) trovare nuovi mercati e migliorare le condizioni per l'immissione sul mercato dei prodotti alieutici e acquicoli,</p> <p>b) promuovere la qualità e il valore aggiunto;</p> <p>c) alla trasparenza della produzione e dei mercati e a svolgere indagini di mercato e studi sulla dipendenza dell'Unione dalle importazioni;</p> <p>d) alla tracciabilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e, se del caso, allo sviluppo di un marchio dell'Unione di qualità ecologica (ecolabel) per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (UE) n. 1379/2013;</p> <p>e) redigere contratti-tipo per le PMI compatibili con il diritto dell'Unione;</p> <p>f) realizzare campagne di comunicazione e promozione regionali, nazionali o transnazionali per sensibilizzare il pubblico sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura sostenibili.</p> <p>Gli interventi possono includere le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione nell'ambito della catena di approvvigionamento. Gli interventi di cui alla lettera f), non sono orientati verso denominazioni commerciali.</p> <p>Gli investimenti devono essere mantenuti per almeno 5 anni dopo la data del loro completamento, altrimenti gli aiuti dovranno essere rimborsati.</p>			

¹ Tali aiuti devono soddisfare le condizioni di cui all'art. 68 del Reg. (UE) n.508/2014.




Tabella 4 Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori della pesca e dell'acquacoltura, in esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014.

<i>Reg. (UE) 651/2014</i>	Tipologia di investimento	<i>beneficiario</i>	<i>Int. aiuto</i>
<i>Articolo 30</i>	Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori della pesca e dell'acquacoltura	<i>Organismo di ricerca</i>	<i>100%</i>
<p>Sono ammissibili all'aiuto¹:</p> <p>a) spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;</p> <p>b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati</p> <p>c) costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;</p> <p>d) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;</p> <p>e) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.</p>			

¹ Purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- Il progetto sovvenzionato è di interesse per tutte le imprese di un particolare settore o sottosettore interessato.
- Prima della data di avvio del progetto sovvenzionato, le seguenti informazioni sono pubblicate su Internet: a) la conferma dell'attuazione del progetto; b) gli obiettivi del progetto; c) la data di pubblicazione approssimativa dei risultati attesi e l'indirizzo del sito web su cui sono pubblicati; d) un riferimento al fatto che i risultati del progetto saranno disponibili gratuitamente per tutte le imprese attive nel particolare settore o sottosettore interessato.
- I risultati del progetto sovvenzionato sono messi a disposizione su Internet dalla data di fine del progetto o dalla data in cui le eventuali informazioni su tali risultati sono fornite ai membri di un particolare organismo, a seconda di cosa avvenga prima. I risultati restano a disposizione su Internet per un periodo di almeno cinque anni dalla data di fine del progetto sovvenzionato.
- Gli aiuti sono concessi direttamente all'organismo di ricerca e diffusione della conoscenza e non è prevista la concessione diretta di aiuti non connessi alla ricerca a favore di un'impresa di produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

